RACCOLTA, CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL SANGUE UMANO

Art. 11

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1990, N. 107

Ogni Centro deve avere un dirigente medico-chirurgo, esperto in materia, la cui nomina, qualora non sia stata conseguita per pubblico concorso, dovra' essere approvata dal medico provinciale per i Centri di raccolta e trasfusionali, e dal Ministro per la sanita' per i Centri di produzione degli emoderivati.

Versione in vigore dal 15 agosto 1967, non più in vigore dal 26 maggio 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano
Estremi	Legge 14 luglio 1967, n. 592
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/raccolta-conservazione-e-distribuzione-del-sangue-umano/art-11-provvedimento-abrogato-dalla-l-4-maggio-1990-n-107/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it